



Ambito Territoriale CAL0000004

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale
Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ e Fax (0982) 91081- 91294
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.gov.it



Prot. N. 4992 C/05

Cetraro, 16 ottobre 2017

Al personale docente
Al personale ATA
Loro Sedi

All'albo

Oggetto: fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 e s.m.i.

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTA la Legge 8 marzo 2000, n. 53;
VISTO il D.P.R n. 445 del 2000;
VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Parere Dip. Funz.Pubblica n. 13 del 18 febbraio 2008;
VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183;
VISTA la Circolare I.N.P.S. n. 155 del 3 dicembre 2010;
VISTO la Circolare Dip. Funz. Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010;

e al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive in merito.

a) Conferma dell'istanza presentata nell'anno scolastico precedente

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relative all'anno scolastico precedente. Pertanto, il dipendente che ha già fruito, nel precedente anno scolastico, dei permessi di cui all'art. 33 della Legge 5 febbraio n. 1992, n.104 è cortesemente invitato a dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il permanere della situazione di fatto e di diritto che legittima la fruizione dei permessi anche nell'anno scolastico in corso. In proposito, si rammenta che, secondo quanto previsto nell'art. 76 del predetto D.P.R. "*Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.* "

b) Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Lo scrivente, in entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito decreto valevole per l'anno scolastico in corso.

Si precisa che l'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha introdotto "*Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità*". Tale disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e nella legge 8 marzo 2000, n. 53. Di conseguenza, *il dipendente di questa amministrazione* che volesse legittimare il proprio diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della L. n.104 del 1992 per assistere persone in situazione di handicap grave, dovrà presentare apposita istanza per la fruizione di tali agevolazioni ed ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione, coerentemente con quanto previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 e dalla Circolare Dip. Funz. Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010.

c) Documentazione da produrre

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 producendo la seguente documentazione:

1. Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica dal quale risulti l'accertamento della situazione di handicap grave oppure copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di "*disabilità grave*" dell'assistito;
2. se del caso, tutta la documentazione relativa alla possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti ed affini entro il *terzo grado*;
3. Il dipendente, inoltre, è tenuto a certificare, attraverso idonea documentazione ovvero attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*"), la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni ovvero che
 - l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè '*strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa*';
 - nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;
 - certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;

Inoltre, il dipendente, a corredo della propria istanza, deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che:

- il medesimo presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il medesimo necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;
- il medesimo è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- il medesimo è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;
- il medesimo si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Come previsto dalla circolare del Dip. Funz. Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010, "*salvo **dimostrate** situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa*" e didattica.

A seguito dell'eventuale accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione. Ancora una volta, è utile richiamare le previsioni del citato Testo unico secondo cui "*L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*" (art. 76, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445). Si rammentano, anche in questa sede, le norme contenute nell'art. quater, comma 1 lett. a, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che nell'ipotesi di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa prevedono la comminazione del licenziamento e, nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

Si allegano i modelli relativi alle dichiarazioni da produrre, entro il 26 ottobre 2017 (o in corso d'anno per le nuove certificazioni).

Distinti saluti

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993